

Condizioni generali di vendita per i veicoli nuovi

1. Consegnna del veicolo e pagamento del prezzo d'acquisto • 1.1 La venditrice è tenuta a consegnare il veicolo alla clientela, Che a sua volta ha l'obbligo di consegnare alla venditrice l'eventuale veicolo di permuta e corrispondergli il prezzo d'acquisto. Il prezzo dell'eventuale veicolo di permuta viene dedotto dal prezzo d'acquisto. • 1.2 La venditrice determina d'intesa con la clientela il luogo, la data e la modalità di consegna del veicolo e dell'eventuale veicolo di permuta nonché la modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. 1.3 La venditrice non è tenuta a consegnare il veicolo alla clientela prima della consegna dell'eventuale veicolo di permuta e del pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto. 1.4 In caso di modifiche introdotte per legge dell'imposta sul valore aggiunto o di altri emolumenti e tasse, la venditrice è autorizzata ad adattare il prezzo d'acquisto di conseguenza.

2. Caratteristiche del veicolo • 2.1 Il veicolo è descritto nel contratto di acquisto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche non sostanziali e ragionevoli rispetto al veicolo descritto nel contratto di acquisto per quanto riguarda la forma, la tonalità o la fornitura. La venditrice non è tuttavia obbligata a fornire una versione modificata. • 2.2 I valori e i dati elencati in opuscoli, elenchi o altrove sono solo approssimativi. • 2.3 Le indicazioni relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e all'eventuale autonomia corrispondono alla classificazione dell'approvazione del tipo CE del costruttore per il modello di veicolo, compresi gli optional, al momento dell'offerta o del contratto d'acquisto, determinati in base alla procedura di misurazione prescritta dalla normativa "Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP). A causa di modifiche normative o tecniche, è possibile che i dati relativi al consumo, alle emissioni di CO2 e all'eventuale autonomia riportati nella scheda tecnica elettronica, redatta al momento della notifica di sdoganamento, si discostino da tali dati. In pratica, i valori di consumo di carburante e di emissioni e l'autonomia possono variare in modo significativo a seconda dello stile di guida, delle condizioni atmosferiche e di traffico, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. • 2.4 I dati sulla **categoria di efficienza energetica** corrispondono alla classificazione del tipo CE del costruttore al momento dell'offerta o del contratto di acquisto. A causa delle modifiche legislative annuali, al momento della consegna (in caso di valori invariati) il veicolo potrebbe essere assegnato a una categoria di efficienza diversa.

3. Caratteristiche del veicolo di permuta • L'eventuale veicolo di permuta è descritto nel contratto di acquisto. La clientela assicura che (1.) i dettagli del veicolo indicati nel contratto di acquisto sono corretti; (2.) il numero indicato sul contatore corrisponde al chilometraggio effettivo; (3.) è l'unica proprietaria del veicolo; (4.) il veicolo non è soggetto a riserva di proprietà; (5.) non sono noti altri difetti oltre a quelli riportati nel protocollo di valutazione; (6.) il veicolo è stato sdoganato correttamente; (7.) il veicolo non è stato sottoposto a modifiche a livello estetico, meccanico o elettronico, e (8.) non si tratta di un veicolo incidentato.

4. Riserva di proprietà • Fino al pagamento del prezzo d'acquisto più i possibili interessi di mora, veicolo e accessori restano di proprietà della venditrice e sono vietate disposizioni sullo stesso (ad esempio vendita, costituzione in pegno, donazione). La venditrice è autorizzata a far iscrivere una riserva di proprietà.

5. Rivendita • La clientela si impegna a non rivendere il veicolo con la denominazione «veicolo nuovo» o con indicazioni simili.

6. Responsabilità per vizi della cosa • 6.1 La garanzia legale è **completamente esclusa nella misura consentita dalla legge**. Per quanto riguarda i vizi della cosa, la **garanzia del costruttore** è valida esclusivamente, che può essere consultata al sito www.amag-import.ch/it/garanzia-costruttore.html. Se la clientela rivendica diritti di garanzia nei confronti della venditrice, si applicano le seguenti disposizioni. • 6.2 Nei confronti della venditrice la clientela ha **diritto alla rettifica** secondo le seguenti disposizioni: riparazione o sostituzione delle parti difettose ed eliminazione di ulteriori danni al veicolo, se questi sono stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti sostituite nel processo appartengono alla venditrice. • 6.3 La clientela è tenuta a notificare immediatamente alla venditrice eventuali difetti o a farli constatare. La clientela deve consegnare il veicolo alla venditrice per la rettifica, quando gli venga richiesto. • 6.4 Ogni obbligo di garanzia decade se (1.) il veicolo viene trattato inadeguatamente, sottoposto in modo inappropriato a manutenzioni o cure, sollecitazioni eccessive, modifiche o trasformazioni arbitrarie (ad esempio tuning) oppure (2.) non vengono seguite le istruzioni per l'uso oppure (3.) gli interventi tecnici di assistenza del produttore non vengono effettuati, senza motivo, immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza. • 6.5 La naturale usura è esclusa dall'obbligo di garanzia. • 6.6 La venditrice dispone dell'opzione di fornire un veicolo conforme al contratto entro un periodo di tempo ragionevole anziché provvedere alla rettifica. • 6.7 Se, nonostante ripetute rettifiche, non è possibile eliminare un difetto significativo, la clientela hanno il diritto di chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o una redibizione. La clientela non ha diritto a una consegna sostitutiva. In caso di redibizione, si applica il seguente approccio per la **compensazione dell'utilizzo: prezzo di listino/1000 = ct/km ma non meno di 70 ct/km, più IVA**; un prezzo d'acquisto eventualmente già corrisposto va restituito e devono essere pagati gli interessi a un tasso dell'1% oltre il SARON CHF a 12 mesi, ma non meno dello 0%. **Eventuali componenti assemblati, modificati e disassemblati nonché i loro montaggi e smontaggi non vengono sostituiti.** • 6.8 La rettifica non

prolunga il termine generale di garanzia per il veicolo. **Le parti sostituite sono coperte da un nuovo periodo di garanzia di due anni dalla data della rettifica.**

• 6.9 Il diritto di garanzia viene trasferito a ciascuna clientela del veicolo fino alla fine del periodo di garanzia, se cedibile.

7. Ritardo nel pagamento • 7.1 In caso di ritardo della venditrice, la clientela può rivendicare dapprima le penalità di mora previste per legge, dopo avere sollecitato per iscritto la venditrice, avergli concesso per iscritto una proroga di 30 giorni e tale proroga non abbia sortito alcun effetto. • 7.2 Qualora il ritardo non sia imputabile alla venditrice (ad esempio a seguito di ritardi di consegna del produttore o dell'importatore, scioperi), le pretese della clientela saranno escluse in qualunque caso. 7.3 In caso di ritardo della clientela o di dilazione dei suoi obblighi di prestazione, la clientela deve pagare alla venditrice un interesse di mora sul rispettivo valore della fattura dovuto o dilazionato. • 7.4 Inoltre, in caso di mancato ritiro, mancata consegna dell'eventuale veicolo di permuta o ritardo nel pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto, la venditrice può (1.) sollecitare la clientela per iscritto; (2.) concedere una proroga di 30 giorni e (3.) allo scadere di detta proroga a scelta (a.) sollecitare per iscritto l'adempimento del contratto e richiedere alla clientela il risarcimento dei danni dovuti al ritardo; (b.) rinunciare alla prestazione della clientela e richiedere alla clientela il risarcimento dei danni dovuti al suo inadempimento, laddove la venditrice, unitamente al valore della prestazione non fornita, può richiedere in ogni caso alla clientela fino al 15% del prezzo d'acquisto del veicolo come risarcimento del danno; (c.) recedere dal contratto, potendo richiedere alla clientela il risarcimento del danno dovuto alla soppressione del contratto. • 7.5 Avvalendosi del suo diritto di recesso dopo la messa in circolazione del veicolo, la venditrice può richiedere fino al 15% del prezzo d'acquisto maggiorato dell'1% per ogni mese trascorso dal momento della consegna del veicolo nonché fino a 15 ct./km a partire dalla stessa data, a meno che la clientela non dimostri che la perdita della venditrice è notevolmente inferiore o che la venditrice dimostri che la sua perdita è sensibilmente maggiore.

8. Rischio • 8.1 La venditrice o la clientela si assume il rischio di smarrimento, deterioramento e svalutazione del veicolo o del veicolo di permuta fino alla consegna dello stesso. • 8.2 Se la clientela o la venditrice ritarda l'acquisizione del veicolo o del veicolo di permuta e la clientela o la venditrice ha fissato per iscritto una proroga ragionevole, il passaggio del rischio avviene dopo la scadenza di detta proroga. • 8.3 In caso di ritardo della venditrice, la proroga ha una durata minima di 30 giorni.

9. Conformità • Se la clientela è inserita in un elenco di sanzioni o se, per altri motivi legali, l'esecuzione del contratto di vendita non è consentita o non può essere ragionevolmente richiesta alla venditrice, quest'ultima ha il diritto di recedere dal contratto di vendita.

10. Riserva di approvazione • 10.1 Il presente contratto è vincolante solo previo consenso della direzione della venditrice. In caso di negazione di tale consenso non sussisterà alcun obbligo di risarcimento. • 10.2 Il consenso è considerato approvato se entro cinque giorni (timbro postale) dalla firma non viene comunicato per iscritto la negazione del consenso.

11. Diritto applicabile e foro competente • 11.1 Si applica il diritto materiale svizzero, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. • 11.2 Foro competente per tutte le controversie è la sede della venditrice; in caso di contratto concluso con il consumatore si applica il regolamento di legge previsto per la competenza del foro.

12. Protezione dei dati • I dati personali e i dati del veicolo (ad esempio numero di identificazione del veicolo, dati tecnici del veicolo e dell'officina) vengono elaborati dalla venditrice o da terzi come AMAG Group AG e le sue società affiliate, il produttore e/o partner/fornitori di servizi autorizzati dai summenzionati terzi, nella misura necessaria per l'adempimento del presente contratto o di obblighi legali nonché per il perseguimento di interessi legittimi. I dati vengono elaborati per finalità inerenti all'esecuzione del contratto, all'assistenza clienti, per richiami e misure tecniche, informazioni alla clientela, sondaggi clienti e la gestione di una piattaforma di assistenza centrale per le persone interessate e i clienti. Qualora la clientela abbia fornito il proprio consenso, i suoi dati verranno utilizzati anche per finalità di marketing. In qualità della clientela, è importante tenere presente che l'assenza di consenso non costituisce una revoca di altri consensi che la clientela ha già fornito. I dati di contatto per la revoca e ulteriori disposizioni sulla protezione dei dati, applicate al presente contratto, sono disponibili presso la venditrice e consultabili sul suo sito web.